

**LEGGE DI BILANCIO 2025**  
**(L. 207 DEL 30.12.2024)**

**MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE**

**MODIFICHE LA CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0**

**ART. 1 CC. 427-429**

Il credito d'imposta Transizione 5.0 può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCO) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

**È incrementata la maggiorazione riconosciuta**, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, nei termini che seguono:

- **al 130%** del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all'art. 12, c. 1, lett. a) D.L. 181/2023 (nella versione previgente non era prevede alcuna maggiorazione, ma si considerava il 100% del costo);
- **al 140%** del costo (anziché al 120%) per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. 181/2023;
- **al 150%** del costo (anziché al 140%) per i moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0% di cui all'art. 12, c. 1, lett. c) D.L. 181/2023.

È disposta la riduzione da 3 a 2 soglie di investimento, ai fini del calcolo delle aliquote del credito d'imposta. Nello specifico, l'aliquota del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro è pari al 35% (nella versione previgente era pari al 15%). Conseguentemente, è soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale la previgente formulazione prevedeva l'aliquota del 15%. È inoltre soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%, per il quale la previgente formulazione prevedeva l'aliquota del 15%.

Per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante ovvero, in alternativa, del locatario.

Sono fornite le seguenti indicazioni, ai fini del calcolo della riduzione dei consumi:

- si definisce la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi (rispettivamente pari al 3% ed al 5%), per gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla L. 232/2016 (beneficiari del credito d'imposta industria 4.0) caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;

- la riduzione dei consumi energetici si considera, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCO) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%.

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) (art. 16 D.L. 124/2023) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) (art. 13 D.L. 60/2024).

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea (art. 9 regolamento (UE) 2021/241), a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

**Le disposizioni si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1.01.2024** e tali norme integrano e modificano le disposizioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione dell'art. 38, c. 17 D.L. 19/2024.

La possibilità di fruire degli incrementi delle aliquote del credito d'imposta sopra descritti è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE, nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.